

LLOYD'S

# YOUR INSURANCE DOCUMENTS

SECURING YOUR PEACE OF MIND

## CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

## RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

### Servizio Reclami

Ufficio Italiano dei Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia  
Fax no.: +39 02 6378 8857  
E-mail: [servizioreclami@lloyds.com](mailto:servizioreclami@lloyds.com) o [servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com)

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

### Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia  
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)  
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353  
E-mail: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:  
<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

### Complaints Team

Lloyd's  
One Lime Street  
London EC3M 7HA  
United Kingdom  
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696  
E-mail: [complaints@lloyds.com](mailto:complaints@lloyds.com)

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

# MODULO

IL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S  
20121 Milano, Corso Garibaldi 86 - www.lloyds.com/italia  
CCIAA 1351975 - CODICE FISCALE 07585850584 - PART. IVA 10655700150

# LLOYD'S

Codice Ramo	Cod. Corrispondente	N° Lloyd's Broker	Codice Doc.	Cover Note / MRC
4	108935 WWA	IPR 1124	B	15 ago 2017 / 3 - 17B100002
Tipo di assicurazione: RC Professionale				UMR: B112417B100002
<b>Certificato n°: A8AET0101A222DA</b>				

Nome dell'Assicurato o Contraente: Alma Automazione SRLS  
Indirizzo : Via Ferdinando Primo D'Aragona 87  
CAP e Città : 81028 Santa Maria a Vico - CE (Italia)  
Codice Fiscale/Partita IVA : 04245220613 / 04245220613

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)  
dalle ore 00:01 del 11/09/2018 alle ore 24:00 del 10/09/2019  
Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: 06/09/2018

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo: Condizioni T.01.01.A riportate di seguito	Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali): Vedi Scheda
---	--

Premio ( Euro ):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,105 RCT-RCO	336,00	33,60	369,60	82,24	451,84
-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>336,00</b>	<b>33,60</b>	<b>369,60</b>	<b>82,24</b>	<b>451,84</b>

Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
11/09/2018	336,00	33,60	369,60	82,24	451,84
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Modalità del pagamento del Premio:

Data  
07 settembre 2018


  
**VITTORIO SCALA**  
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's  
in nome e per conto dei membri sottoscrittori  
che assumono il rischio di cui al presente contratto

**ALMA AUTOMAZIONE S.R.L.S.**  
L'Assicurato o il Contraente  
Via Ferdinando I D'Aragona n. 87  
81028 S. MARIA A VICO (CE)  
C.F. e P. IVA 04245220613

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) n° 35 DEL 26/05/2010.

Il Contraente: .....

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è:  
Furness Underwriting Ltd - 50 Fenchurch Street - EC3M 3JY - London UK - info@furnessinsurance.com

Il pagamento del Premio per l'importo di 451,84 è stato fatto in mie mani  
in data 10/09/2018 L'Incaricato 

# SCHEDA DI COPERTURA

LLOYD'S

<b>Broker / Agente di Assicurazioni:</b>	NON APPLICABILE
<b>Corrispondente Lloyd's:</b>	TATE & PARTNERS SRL
<b>Periodo Di Assicurazione:</b>	COME INDICATO NEL MODULO
<b>Denuncia Sinistri:</b>	claims@furnessinsurance.com

<b>Assicurato/i:</b>	Alma Automazione SRLS
<b>Massimale RCT (Sezione A):</b>	Euro 500.000,00
<b>Sottolimito per cose in consegna e custodia(Art.2.11):</b>	Euro 0,00
<b>Franchigia RCT (Sezione A):</b>	Euro 250,00
<b>Massimale RCO (Sezione B):</b>	Euro 500.000,00
<b>Franchigia RCO (Sezione B):</b>	Euro 250,00
<b>Attività 1:</b>	PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE
<b>Attività 2:</b>	NON APPLICABILE
<b>Attività 3:</b>	NON APPLICABILE
<b>Attività 4:</b>	NON APPLICABILE
<b>Attività 5:</b>	NON APPLICABILE
<b>Condizioni Speciali:</b>	ESCLUSIONE DELLA PERDITA DI DATI ELETTRONICI OPERANTE (CONDIZIONE SPECIALE "P").

.....  
Data

**ALMA AUTOMAZIONE S.R.L.S.**  
...Via Ferdinando I D'Aragona n. 87  
L'Assicurato e il Contraente  
81028 S. MARIA A VICO (CE)  
C.F. e P. IVA 04245220613

# POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E DATORE DEL LAVORO (RCO)

SI AVVERTE CHE QUESTA ASSICURAZIONE È PRESTATO NELLA FORMA  
«LOSS OCCURRENCE»

*Si veda l'articolo 4 - Validità temporale – forma "loss occurrence"*

## DEFINIZIONI

Le Parti attribuiscono alle seguenti definizioni il significato qui previsto:

### ASSICURATO

Il soggetto indicato nella Scheda di Copertura il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### ASSICURATO AGGIUNTIVO

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile di qualsiasi persona (la direzione e il personale) che agisca per conto dell'Assicurato nell'esercizio delle proprie mansioni, a cui possa estendersi la responsabilità dell'Assicurato coperta dalla presente Polizza.

Tutte le disposizioni del presente contratto applicate al Contraente si applicano all'Assicurato e all'Assicurato Aggiuntivo. Il Contraente è responsabile insieme all'Assicurato e all'Assicurato Aggiuntivo per l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto.

### ASSICURATORI

Alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.

### ATTIVITÀ

L'Attività d'impresa, indicata nella Scheda, dalla quale possono derivare le responsabilità dell'Assicurato coperte dalla presente Polizza, che comprende tutte le Attività accessorie, quali:

- come proprietario, conduttore, locatario, usufruttuario o occupante di terreni ed edifici, compreso il rischio derivante da locazione, leasing o assegnazione di terreni ed edifici a terzi;
- come proprietario/costruttore o appaltatore nel corso di lavori di costruzione o ristrutturazione;
- come ex possessore di terreni o edifici, purché questa copertura operasse prima della perdita del possesso;
- servizio antincendio del proprio personale ivi compresa l'assistenza e le esercitazioni al di fuori della sede;

tutti i tipi di operazioni ed eventi sociali connessi all'Attività o a parte di essa (comprese le Attività sportive) anche fuori dalla sede. Conduzione e manutenzione di locali per interventi di primo soccorso, tramite l'utilizzo di strumenti, apparecchiature e materiali adeguati, effettuate da personale medico dipendente dell'Assicurato o da medici esterni incaricati per le Attività mediche pertinenti all'Attività dell'Assicurato. Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità civile personale dei medici nello svolgimento delle funzioni descritte in questo paragrafo, ma solo nel caso in cui l'Assicurato abbia un obbligo contrattuale di tenere tali medici coperti da assicurazione, e nella misura in cui tali

responsabilità non siano già assicurate.

**CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

**CORRISPONDENTE DEI  
LLOYD'S**

La ditta di intermediazione assicurativa indicata nella **Scheda di Copertura**, debitamente accreditata dai Lloyd's in questa qualità.

**COVERHOLDER DEI LLOYD'S**

La ditta a cui gli **Assicuratori** hanno affidato l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla gestione di questo contratto.

**LIMITE DI INDENNIZZO**

La massima somma, indicata nella **Scheda di Copertura**, dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

**POLIZZA**

Il contratto di assicurazione.

**SCHEDA DI COPERTURA**

Il documento annesso a questa Polizza per farne parte integrante nel quale figurano i dati del Contraente, dell'Assicurato, i massimali, eventuali sottolimiti, franchigie e altre eventuali condizioni speciali.

**SINISTRO**

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 1

### DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

**AVVERTENZA:** Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del contratto e la valutazione del rischio da parte degli **Assicuratori**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2

### PROVA DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI

L'Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere approvate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l'**Assicurato** è tenuto in base alla presente **Polizza**. Sulla **Polizza** e su qualsiasi altro documento che regola la copertura, devono essere indicati la sede legale e, se del caso, l'indirizzo della rappresentanza generale degli **Assicuratori**.

Art. 3

### DURATA DEL CONTRATTO

La **Polizza** è valida per il Periodo di Assicurazione indicato nella **Scheda di Copertura**.

Se il contratto ha durata superiore ad un anno, sarà comunque facoltà sia dell'**Assicurato** che degli **Assicuratori** rescinderla al termine di ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata e/o fax, da spedirsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della suddetta scadenza annuale.

Art. 4

### VALIDITÀ TEMPORALE – FORMA “LOSS OCCURRENCE”

La presente **Polizza** copre i **Sinistri** che si verificano nel Periodo di Assicurazione indicato nella **Scheda di Copertura**.

Nel dubbio, si considera che un **Sinistro** sia avvenuto:

- a. in caso di morte o di danno alla salute, il primo giorno in cui la persona che ha subito il **Sinistro** ha consultato un medico lamentando i sintomi che, in base alla successiva diagnosi, risultano essere stati causati dall'**Assicurato**;
- b. per gli altri **Sinistri**, il giorno in cui è dimostrabile che una persona sia venuta a conoscenza dei **Sinistri** successivamente riconosciuti come causati dall'**Assicurato**;

anche se il nesso causale tra il **Sinistro** e un'azione o omissione dell'**Assicurato** dovesse emergere in un secondo tempo.

Una pluralità di **Sinistri** sarà considerata come un unico **Sinistro**, verificatosi al momento del verificarsi del primo di tali **Sinistri**, qualora gli stessi siano:

- derivanti da un'unica causa;
- derivanti da cause tra loro connesse.

Art. 5

### PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in **Polizza** qualora il **Premio** o la prima rata di **Premio** siano stati pagati entro le 24:00 del suddetto giorno; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se l'**Assicurato** non pagherà i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'Assicurazione resterà sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

**Art. 6****ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla **Polizza** ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente**.

**Art. 7****FRANCHIGIA**

Dall'importo dell'indennizzo dovuto in caso di **Sinistro**, sarà detratta la franchigia prevista nella **Scheda di Copertura**. Tale franchigia rimane in ogni caso a carico dell'**Assicurato**.

**Art. 8****MASSIMALI DI GARANZIA**

La copertura è prestata entro i limiti di indennizzo previsti dalla **Scheda di Copertura**, nonché entro i sottolimiti previsti dalle singole Sezioni, con riferimento ad alcune delle coperture specifiche ivi previste.

**Art. 9****ESCLUSIONI GENERALI**

L'assicurazione non copre i danni:

- a. derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b. derivanti da responsabilità assunte dall'**Assicurato** all'interno di contratti o accordi e non imposte dalla legge;
- c. da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d. alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del **Contraente** o da questi utilizzati;
- e. di qualsiasi natura o direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico;
- f. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche. L'**Assicurazione** non copre i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g. da furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione e rapina;
- h. di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;
- i. derivanti:
  - da stillicidio;
  - da **Attività** esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
  - rigurgito di fogna;
  - dispersione di acqua.
- j. fisici, conseguenti alla produzione, distribuzione, vendita o al consumo di tabacco o **Prodotti** contenenti tabacco;
- k. direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- l. provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;
- m. derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale;
- n. derivanti da **Attività** biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi **Prodotti** derivanti da materiale

e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM), quali:

- organismi, microrganismi o cellule, o gli organismi, microrganismi, cellule o organelli dai quali sono stati derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico;
- tutte le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione, o le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione dai quali sono derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico.

Nell'eventualità che, la definizione di OGM o mutazione genetica ai sensi delle leggi in materia di ingegneria genetica di qualsiasi stato, territorio o giurisdizione dove avvenga il **Sinistro**, sia più ampia di quella sopra descritta, allora tale definizione più ampia sarà considerata parte integrante della presente esclusione;

- o. attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente all'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio.

Gli **Assicuratori** non avranno alcun obbligo di difendere il **Contraente** in alcun giudizio connesso con qualsiasi danno da campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio.

La presente esclusione si applica a prescindere da quando il **Sinistro** sia occorso o è stato notificato e a prescindere da quando l'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio sia avvenuta.

- p. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni, a persone o danni a cose;
- q. derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- r. derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'amianto o a **Prodotti** contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;
- s. di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al **Sinistro**.

Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implichi anche in via non esclusiva:

l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste, da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimidire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo, o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida, o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;

- t. direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

#### Art. 10

#### QUALIFICA DI "TERZO"

Agli effetti della presente **Polizza**, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, è considerato terzo rispetto all'**Assicurato**.

Non sono considerati terzi i dipendenti ed il legale rappresentante del **Contraente** quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. Tuttavia, detti dipendenti ed il legale rappresentante sono considerati terzi quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'**Assicurato**.

#### Art. 11

#### VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verificano variazioni del rischio, l'**Assicurato** è tenuto a notificarle immediatamente agli **Assicuratori**. Gli **Assicuratori** potranno richiedere la modifica delle condizioni in vigore.

Nel caso in cui l'**Assicurato** non accetti le nuove condizioni, gli **Assicuratori**, nel termine di 30 giorni dal

ricevimento del rifiuto da parte dell'**Assicurato**, hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica una diminuzione del rischio, il premio sarà ridotto in proporzione a partire dalla data in cui è avvenuta tale variazione.

L'omessa dichiarazione da parte del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** di qualsiasi aggravamento del rischio, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempre che tale omissione sia stata fatta in buona fede e fermo restando l'obbligo del **Contraente** di corrispondere agli **Assicuratori** il maggior premio in misura proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui l'aggravamento si è verificato.

Art. 12

#### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'**Assicurato**, venuto a conoscenza di un **Sinistro**, deve darne notizia agli **Assicuratori** entro 15 (quindici) giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire agli **Assicuratori** ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Ai fini della garanzia RCO, l'**Assicurato** deve denunciare soltanto i **Sinistri** mortali e quelli per i quali viene avviata un'indagine amministrativa o giudiziaria. Del pari, deve dare comunicazione agli **Assicuratori** di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 13

#### GESTIONE DEI SINISTRI – SPESE LEGALI

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in **Polizza** per la sezione interessata dal sinistro in copertura. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra gli **Assicuratori** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 14

#### RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'ASSICURATO

L'**Assicurato** può rescindere la **Polizza** in qualsiasi momento inviando comunicazione per iscritto agli **Assicuratori**. In tale caso, gli **Assicuratori** avranno il diritto di ricevere l'importo che corrisponde al più elevato dei seguenti:

(a) se, durante il periodo di assicurazione indicato nella **Scheda di Copertura**, si sia verificato un **Sinistro** o sia stata notificata agli **Assicuratori** una circostanza che possa comportare un risarcimento ai sensi di **Polizza**, gli **Assicuratori** avranno il diritto di ricevere il premio indicato nella **Scheda di Copertura** per intero.

(b) se, durante il periodo di assicurazione indicato nella **Scheda di Copertura**, non si siano verificati **Sinistri** nè siano state notificate circostanze che possano dar luogo ad un risarcimento, gli **Assicuratori** avranno diritto a ricevere la quota proporzionale del premio indicato nella **Scheda di Copertura** pari al numero di giorni di copertura forniti prima dell'entrata in vigore della cancellazione.

Art. 15

#### RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **Sinistro** e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del **Sinistro**, sia dell'**Assicurato** che degli **Assicuratori** possono recedere dal contratto con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. In tal caso gli **Assicuratori** mettono a disposizione del **Contraente** la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **Sinistro** o qualunque altro atto degli **Assicuratori**, non potranno essere interpretati come rinuncia degli **Assicuratori** stessi a valersi della facoltà di recesso.

**Art. 16****OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Gli **Assicuratori**, ove richiesto dal **Contraente**, si impegnano a fornire con periodicità annuale il dettaglio dei **Sinistri** così suddiviso:

- **Sinistri** denunciati;
- **Sinistri** riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- **Sinistri** liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- **Sinistri** respinti.

Per ciascun **Sinistro** verranno fornite la data di apertura della pratica presso gli **Assicuratori**, di data di accadimento del **Sinistro** denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

**Art. 17****ALTRE ASSICURAZIONI**

Il **Contraente** è tenuto a comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro** deve dare comunicazione a tutti gli **Assicuratori** comunicando a ciascuno il nominativo degli altri (Art. 1910 C.C.). Qualora un **Sinistro** fosse coperto parzialmente o interamente da altre polizze di assicurazione, si applicherà l'articolo 1910 C.C.

**Art. 18****RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI**

L'assicurazione copre la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente/Assicurato (compresi anche i lavoratori interinali) anche in riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e dalle norme di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

**Art. 19****LAVORI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE E/O SOCIETÀ CONSORTILI E/O CONSORZI**

L'assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla sua partecipazione ad associazioni temporanee di imprese e/o società consortili e/o consorzi a condizione che tale partecipazione sia stata dichiarata ed accettata dagli Assicuratori.

La copertura è prestata dagli Assicuratori limitatamente alla percentuale di interesse dell'Assicurato nell'associazione temporanea di imprese e/o società consortile e/o consorzio.

Ove la percentuale di interesse dell'Assicurato all'interno dell'associazione temporanea di imprese, e/o società consortile e/o consorzio, non è stabilita per iscritto, si applicherà la percentuale che sarebbe stata imposta per legge al momento della costituzione dell'associazione temporanea di imprese e/o società consortile e/o consorzio. Tale percentuale non verrà incrementata nel caso di insolvenza delle altre società facenti parte dell'associazione temporanea di imprese e/o società consortile e/o consorzio.

Nel caso in cui per tali associazioni o società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni.

Le imprese consorziate e/o associate (nonché loro titolari e/o dipendenti) sono considerate terzi sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 C.P.

**Art. 20****CLAUSOLA BROKER**

Alla Società di brokeraggio indicata nella Scheda di Copertura è stata affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi di legge.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker indicato nella Scheda di Copertura.

Tutte le comunicazioni relative ai Sinistri, avverranno direttamente tra l'Assicurato e gli Assicuratori, con copia al Broker per conoscenza.

**Art. 21** **FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente **Polizza** è competente l'autorità giudiziaria italiana del luogo ove ha sede il **Contraente**.

**Art. 22** **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dalla **Polizza** valgono le vigenti norme della legge italiana.

## SEZIONE A RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

Art. 1

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi tipici dell'**Attività** specificata nella **Scheda di Copertura**.

La garanzia è operante anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il **Contraente** debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C., sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del **Contraente** o di un suo responsabile.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o ENTI SIMILARI ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

RISCHI INCLUSI

La presente garanzia comprende, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di **Polizza**, le seguenti estensioni di copertura:

### 2.1 Committenza auto ed altri veicoli

Responsabilità civile dell'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà del o in uso all'**Assicurato**.

La garanzia vale anche:

- per i danni fisici cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;

### 2.2 Veicoli di proprietà dei dipendenti

responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all'interno o all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell'**Assicurato**;

### 2.3 Installazione e/o Manutenzione

Responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi o magazzini dell'**Assicurato**.

Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti, a condizione che tali impianti non abbiano un valore commerciale superiore ad Euro 250.000,00.

### 2.4 R.C. da Committenza lavori

Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni causati a terzi da imprese e/o persone cui abbia appaltato o subappaltato lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in genere e lavori e/o servizi relativi all'**Attività** indicata nella Scheda; l'**Assicurato** e i suoi dipendenti, dette imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro. Ferma l'esclusione delle responsabilità civili di dette imprese.

### 2.5 Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Entro il massimale previsto per la copertura RCO, responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, secondo quanto previsto dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia

comprende comunque i **Sinistri** cagionati da persone che non siano in rapporto di lavoro subordinato con l'**Assicurato**, ma della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dell'**Attività** indicata nella Scheda;

#### **2.6 Danni a condutture tubature ed impianti sotterranei**

In deroga all'Art. 9 lettera i) delle Condizioni Generali, sono compresi i danni accidentali involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei di terzi, sempreché il **Contraente** dimostri di avere eseguito tutte le necessarie ispezioni tecniche e controlli preliminari;

#### **2.7 Danni da cedimento o franamento del terreno**

Responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

#### **2.8 Danni da interruzioni o sospensioni di Attività**

Responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di **Attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile in base alla presente **Polizza**;

#### **2.9 Impalcature e ponteggi**

In deroga a quanto previsto dall'Art. 9, lettera g) delle Condizioni Generali, responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'**Assicurato**;

#### **2.10 Danni alle cose di proprietà di terzi**

Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni alle cose di terzi presenti nell'ambito di esecuzione dei lavori.

#### **2.11 Cose in consegna e custodia**

Responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'**Assicurato** è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento. L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, animali, motoveicoli, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. La presente estensione è prestata per il sottolimito indicato nella **Scheda di Copertura**.

#### **2.12 Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro**

Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **2.13 Responsabilità in materia di protezione dei dati personali**

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all'**Assicurato** ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle **Attività** oggetto dell'assicurazione.

#### **2.14 Inquinamento accidentale**

In deroga a quanto previsto dall'Art. 9, lettera e) delle Condizioni Generali, responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso all'**Attività** descritta nella Scheda. Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del **Sinistro**;
- per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

#### **2.15 Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate**

Responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate.

### 2.16 Danni da Incendio

Responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato fosse già coperto da Polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza incendio.

### 2.17 Lavori di scavo e reinterro

Responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da lavori di scavo; la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 (novanta) giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse.

### 2.18 Lavori presso Terzi

Responsabilità civile dell'Assicurato - in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi - per danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o merci e/o beni di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori suddetti, sempreché non si tratti di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

### 2.19 Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale

Preso atto che l'Assicurato utilizza:

- carrelli elevatori,
- macchine operatrici,
- trattori,
- veicoli a motore,

non immatricolati al PRA e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità,

responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'Attività descritta in Polizza.

La presente estensione di garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti
- Per i danni subiti da terzi trasportati.

### 2.20 Danni a mezzi sotto carico e scarico

Responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

### 2.21 Danni da bagnamento

Responsabilità civile dell'Assicurato relativamente a lavori di manutenzione, ristrutturazione, sopraelevazione, costruzione, per danni cagionati da bagnamento, da infiltrazioni di acqua piovana o da altri eventi atmosferici.

Art. 3

ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l'esclusione dei Sinistri avvenuti negli Stati Uniti d'America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense.

Tuttavia, per i territori di Stati Uniti d'America e Canada, la garanzia è limitata alla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e alla effettuazione di viaggi d'affari.

Oltre ai casi previsti dall'Art. 9 delle condizioni generali, l'assicurazione non copre i danni:

- a. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, **Sinistri** non verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, nonché **Sinistri** cagionati da **Prodotti** e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione in fasi con risultati parziali separabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola fase, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 (trenta) giorni da quando la stessa è stata resa disponibile all'uso e aperta al pubblico;
- b. derivanti da un **Prodotto** fornito, costruito o trattato dall'**Assicurato** (salvo attivazione della garanzia RCP);
- c. i costi per compiere, completare o migliorare qualsiasi lavoro effettuato dall'**Assicurato**.

## SEZIONE B RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (RCO)

Art. 1

### OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (R.C.O.)

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Art.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'**Attività** per la quale è prestata l'assicurazione;
2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

La presente garanzia opera a condizione che l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria. Tuttavia la garanzia opera se l'**Assicurato** non è in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'**Assicurato** per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla cd. Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell'**Assicurato**.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l'ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del **Sinistro**, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. S'intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi.

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché siano denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o ENTI SIMILARI ai sensi dell'Art.14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

### ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia RCO vale per i **Sinistri** che si verifichino in tutto il mondo ma solo per le richieste di indennizzo presentate in conformità della legge e giurisdizione italiana.

Art. 3

### SPESE DI DIFESA LEGALE DEL DATORE DI LAVORO

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere a Suo carico le spese sostenute dall'**Assicurato** per la difesa in procedimenti penali in relazione a:

- Violazioni relative alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, numero 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- Violazioni relative a ogni altra legge e regolamento, di qualsiasi ordinamento giuridico, avvenute all'estero e in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Accuse di omicidio colposo o concorso in omicidio colposo presentate all'**Assicurato** in relazione alle **Attività** per le quali è prestata l'assicurazione.

La presente garanzia opera per i **Sinistri** avvenuti nel corso del Periodo di Assicurazione.

Purché preventivamente concordati e autorizzati dagli **Assicuratori**, sono compresi i costi sostenuti per:

- difesa in appello e ogni altro grado di giudizio;
- incarichi a periti, consulenti, investigatori privati e ogni altro soggetto ritenuto utile al fine della difesa dell'**Assicurato**;
- ogni altra spesa sostenuta al fine della difesa dell'**Assicurato**;
- spese processuali poste a carico dell'**Assicurato**.

L'importo massimo messo a disposizione degli **Assicuratori** per i costi e le spese sopra elencati, è pari ad Euro 250.000,00 per ciascuna annualità.

## CONDIZIONI SPECIALI

**Le seguenti condizioni si ritengono operanti esclusivamente se espressamente richiamate nella Scheda di Copertura**

### A ESCLUSIONE ABUSI E MOLESTIE

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti da:

1. abuso commesso o presumibilmente commesso da un **Assicurato**, inclusa la trasmissione di malattie derivanti da un'azione dell'**Assicurato**;
2. dalla pratica di assunzione di un dipendente, dall'accettazione di un lavoratore volontario o dalla supervisione o mantenimento di una persona che abbia commesso un presunto abuso;
3. qualunque **Sinistro** che presuma la conoscenza, o la mancanza di segnalazione, da parte dell'**Assicurato** del presunto abuso alle Autorità di competenza.

Relativamente a questa esclusione si precisa che per abuso si intende qualunque azione o minaccia che implichi molestie, maltrattamento corporale o ogni altra forma di abuso fisico, sessuale o mentale.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

### B ESCLUSIONE BSE/CJD

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti da:

Encefalopatia Bovina Spongiforme (BSE - *Bovine Spongiform Encephalopathy*), Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE - *Transmissible Spongiform Encephalopathy*), Malattia di Creutzfeldt-Jacob (CJD - *Creutzfeldt-Jacob Disease*), Variante della Malattia di Creutzfeldt-Jacob (vCJD - *variant Creutzfeldt-Jacob Disease*), Nuova Variante della Malattia di Creutzfeldt-Jacob (nvCJD - *new variant Creutzfeldt-Jacob Disease*) o qualsiasi mutazione, derivazione o variazione delle precedenti.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

### C CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DI FIAMMA OSSIDRICA E SALDATORI

É condizione sospensiva di qualsiasi obbligazione ai fini della presente **Polizza**, che in ogni circostanza in cui l'**Assicurato**, o una persona che agisca per conto dell'**Assicurato**, utilizzi attrezzature per la saldatura ad arco o ossiacetilenica o per tagliare metallo, o utilizzi un cannello da saldatore, o fiamma ossidrica, prenda tutte le misure necessarie per garantire che le seguenti precauzioni siano rispettate:

1. le zone immediatamente circostanti l'area in cui l'operazione si effettuerà devono essere segregate, per quanto possibile, con l'uso di schermi di metallo e/o di materiale ignifugo;
2. tutta l'area così segregata deve essere adeguatamente pulita e sgomberata da materiale combustibile prima dell'inizio delle operazioni;
3. pavimenti e/o sostanze infiammabili che si trovino nelle vicinanze dell'area segregata devono essere abbondantemente ricoperte di sabbia o protette con coperture di materiale incombustibile senza soluzione di continuità;
4. quando il lavoro viene svolto in un'area chiusa, un dipendente aggiuntivo dell'**Assicurato** o un dipendente di chi tiene in uso l'area deve essere presente in ogni momento come guardia nel caso in cui si sviluppi un focolaio;
5. nessun lavoro deve essere effettuato se non espressamente autorizzato da chi abbia in uso l'area in questione, il quale deve inoltre approvare le misure di sicurezza;
6. devono essere tenuti disponibili per l'utilizzo immediato presso la zona di operazione:
  - (a) idonei estintori e / o,
  - (b) manicotti antincendio collegati e pronti per l'uso immediato, collaudati prima dell'inizio dei lavori;

7. un'ispezione completa deve essere effettuata della zona interessata dai lavori circa un'ora dopo il termine di ogni operazione. Nel caso in cui non sia possibile effettuare l'ispezione da parte di un dipendente dell'**Assicurato**, si dovranno stipulare appropriati accordi con chi abbia in uso l'area;
8. prima di intraprendere operazioni di taglio con fiamme su strutture metalliche situate all'interno di, o sporgenti da mura, pareti o tramezzi, l'**Assicurato** deve effettuare un sopralluogo per accertare che l'altra estremità della struttura metallica non si trovi pericolosamente in prossimità di materiale combustibile che potrebbe infiammarsi in seguito alla conduzione di calore.

Inoltre, quando l'**Assicurato**, o la persona che agisce per conto dell'**Assicurato**, brucia detriti, è condizione sospensiva di qualsiasi obbligazione ai fini della presente **Polizza** che le seguenti precauzioni vengano prese:

1. le fiamme si sviluppino in un'area sgombra ed a distanza di almeno 10 metri da ogni proprietà/bene;
2. le fiamme devono essere costantemente vigilate;
3. un estintore idoneo deve essere sempre disponibile per uso immediato;
4. qualsiasi fiamma deve essere spenta almeno un'ora prima di lasciare il sito di lavorazione al termine di ogni giornata di lavoro.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

#### **D** ESCLUSIONE CONSEGNA E CUSTODIA

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di perdita o danno a beni in affitto, noleggiati o in prestito all'**Assicurato** o in consegna o custodia dell'**Assicurato** con l'eccezione di:

1. locali (e relativi contenuti) temporaneamente occupati dall'**Assicurato** per l'esecuzione di lavori (non è riconosciuta alcuna indennità per perdite o danni alla parte di beni sulle quali l'**Assicurato** sta lavorando e che derivino dall'esecuzione di tali lavori);
2. indumenti ed effetti personali di lavoratori dipendenti e visitatori inclusi veicoli e relativi contenuti;
3. locali affittati dall'**Assicurato** in ragione della possibile responsabilità legata all'assenza di un accordo specifico.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

#### **E** CONDIZIONE ROTTAMI BRUCIATI

È condizione sospensiva di qualsiasi obbligazione ai fini della presente **Polizza** che le seguenti precauzioni vengano adottate in ogni occasione in cui l'**Assicurato** o una persona che agisca per suo conto bruci rottami:

1. le fiamme si sviluppino in un'area sgombra ed a distanza di almeno 10 metri da ogni proprietà/bene;
2. le fiamme devono essere costantemente vigilate;
3. un estintore idoneo deve essere sempre disponibile per uso immediato;
4. qualsiasi fiamma deve essere spenta almeno un'ora prima di lasciare il sito di lavorazione al termine di ogni giornata di lavoro.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

#### **F** APPENDICE PER COPERTURA DELLA SEDE DESIGNATA

La sezione A Responsabilità Civile verso Terzi della presente **Polizza**, si applica esclusivamente alla responsabilità legale derivante dal possesso, mantenimento e uso dei locali indicati nella **Scheda di Copertura**, e dalle operazioni necessarie o connesse ai suddetti locali.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

#### **H** ESCLUSIONE EQUINI

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti da:

1. infortuni a cavalli purosangue o di qualsiasi altro tipo utilizzati per gare;
2. perdita di guadagni futuri o del valore di mercato di un cavallo sia come padre o fattrice;

3. perdita di eventuali future vincite legate ad un cavallo; e
  4. perdite di guadagni o del valore di mercato di qualsiasi progenie.
- Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**I** **ESCLUSIONE ARMI DA FUOCO**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti dalla produzione, vendita, fornitura e/o uso di armi da fuoco e munizioni.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**J** **ESCLUSIONE ALLONTANAMENTO DA LOCALI CON UTILIZZO DELLA FORZA**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura, direttamente o indirettamente causati, o derivanti da allontanamento da qualsiasi locale con l'utilizzo della forza di persone, o qualsiasi altro atto aggressivo commesso da dipendenti dell'**Assicurato** o altre persone di cui l'**Assicurato** debba rispondere.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**K** **ESCLUSIONE CASCHI E ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti da produzione, vendita e/o fornitura di caschi e abbigliamento di sicurezza.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**L** **ESCLUSIONE DEI DANNI DA LAVORAZIONI A CALDO (COPERTURE)**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti da lavorazioni a caldo/operazioni di copertura che comportano l'utilizzo o l'impiego di calore.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**M** **ESCLUSIONE DEGLI INFORTUNI AI PARTECIPANTI E TRA PARTECIPANTI**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti da:

1. infortuni ad un partecipante durante lo svolgimento di un'attività assicurata; e
2. infortuni causati da un partecipante ad un altro partecipante durante lo svolgimento di un'attività assicurata.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**N** **ESCLUSIONE INFORTUNI AGLI ESECUTORI DI ATTIVITÀ ASSICURATE**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti da:

1. danni agli esecutori durante lo svolgersi di un'attività assicurata; e
2. danni causati da un esecutore ad un altro esecutore durante lo svolgersi di un'attività assicurata.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**O** **ESCLUSIONE INGIURIA E DIFFAMAZIONE**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti da ingiuria e diffamazione. Ai fini della presente esclusione, per ingiuria e diffamazione si intende la pubblicazione o la trasmissione scritta o orale di materiale che possa costituire ingiuria e diffamazione. Tutti gli altri termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa **Polizza** rimangono invariati.

**P** **ESCLUSIONE DELLA PERDITA DI DATI ELETTRONICI**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti dallo smarrimento, perdita di utilizzo, danneggiamento, alterazione, impossibilità di accesso o di manipolazione di dati elettronici. Tutti gli altri termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa **Polizza** rimangono invariati.

**Q** **ESCLUSIONE DELLA MALPRASSI SANITARIA**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti da malprassi sanitaria o professionale includendo senza limitazioni la fornitura o la mancata fornitura di servizi medici, terapie e consulenze. Tutti gli altri termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa **Polizza** rimangono invariati.

**R** **ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ PORTUALE**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura, direttamente o indirettamente causati o derivanti da porticcioli, moli, pontili, punti di attracco di natanti posseduti o gestiti dall'**Assicurato**. Tutti gli altri termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa **Polizza** rimangono invariati.

**S** **ESCLUSIONE INQUINAMENTO**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti dalla fuoriuscita, dispersione, rilascio, o perdita di agenti inquinanti nel terreno o su di esso, nell'atmosfera, o in qualsiasi corso d'acqua o corpo acquifero. Inoltre, l'**Assicuratore** non sarà responsabile per alcun costo o spesa sostenuta per prevenire, rimuovere o bonificare da tali agenti inquinanti. Ai fini della presente esclusione, per agente inquinante si intende qualsiasi solido, liquido, sostanza gassosa o sostanza irritante o contaminante, a titolo esemplificativo ma non limitativo: fumi, vapori, fuliggine, acidi, sostanze alcaline, sostanze chimiche o rifiuti. Il termine rifiuti include anche qualsiasi materiale destinato al riciclaggio, ricondizionamento o bonifica. Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**T** **DIRITTO DI RIVALSA**

È condizione sospensiva di qualsiasi obbligazione ai fini della presente **Polizza** che vengano preservati tutti i diritti di rivalsa contro i fornitori o produttori dell'**Assicurato**. Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**U** **ESCLUSIONE DELLE PARTI CRITICHE DESTINATE A SISTEMI DI SICUREZZA**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti, o che sia originata dalla produzione, vendita e/o fornitura di parti critiche destinati a sistemi di sicurezza nell'industria automobilistica, in qualsiasi veicolo o imbarcazione. A titolo esemplificativo ma non limitativo si considerano parti critiche destinati a sistemi di sicurezza: freni, pneumatici, sospensioni, sterzo o parti di esso.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**V** **ESCLUSIONE DI CENTRI COMMERCIALI O GRANDI MAGAZZINI**

La presente **Polizza** non copre qualunque tipologia di responsabilità, costi di difesa o qualsiasi altro onere di qualunque natura direttamente o indirettamente causati o derivanti, o che sia originata da operazioni di pulizia presso centri commerciali o grandi magazzini.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**W** **CONDIZIONE RELATIVE A LOCALI NON OCCUPATI**

È una condizione sospensiva di qualsiasi obbligazione ai fini della presente **Polizza** che le seguenti precauzioni vengano adottate riguardo a locali non occupati di proprietà dell'**Assicurato** o per i quali l'**Assicurato** sia responsabile:

1. tutte le porte e finestre dell'edificio vengano chiuse a chiave e protette contro l'accesso non autorizzato;
2. l'edificio venga ispezionato settimanalmente dall'**Assicurato** o da Rappresentanti Legali dell'**Assicurato** e che venga mantenuta traccia di tali ispezioni. Tali ispezioni hanno lo scopo di verificare che l'edificio sia adeguatamente mantenuto e che non vi siano problemi relativi agli impianti di riscaldamento, idraulico o elettrico.

Fermi comunque tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni presenti in **Polizza**.

**X** **POSTUMA PER INSTALLATORI, MANUTENTORI E/O RIPRATORI DI IMPIANTI IN EDIFICI (LEGGE N° 46 DEL 05/03/90 SUE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E DECRETO N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008)**

Limitatamente agli Assicurati che effettuano lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di cui all'Art. 1 della Legge del 5 Marzo 1990, n° 46 sue successive integrazioni e **Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008**, a parziale deroga dell'esclusione particolare 4a della Sezione A, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'**Assicurato** nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'**Assicurato** medesimo, o nella sua qualità di committente dei predetti lavori eseguiti per suo conto da terzi in possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori, con l'esclusione delle attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili.

La garanzia è prestata per le attività di cui all'Art. 1 della Legge 5 Marzo 1990, n° 46 sue successive modifiche ed integrazioni, e **Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008**, e purché l'**Assicurato** stesso sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge stessa.

Ove l'**Assicurato** non sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge, e non esegua direttamente le attività sopra indicate, ma si avvalga di terzi per l'esecuzione delle attività sopra descritte, la garanzia è prestata purché gli esecutori degli impianti che operano per conto dell'**Assicurato**, siano in possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge. La garanzia vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive a commercio, a terziario o ad altri usi.

Sono esclusi i danni:

- a. agli impianti, attrezzature o cose installate, ovvero direttamente oggetto di riparazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;

- b. derivanti da vizio o difetto originario dei **Prodotti** da chiunque fabbricati;
- c. da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

La garanzia è prestata per i danni che avvengono entro due anni dall'esecuzione dei lavori purché verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e denunciati durante il periodo di validità del contratto.

Relativamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia di **Polizza** e fino alla concorrenza di EUR 250.000.00 per periodo assicurativo. Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l'intero massimale indicato nella scheda di **Polizza**, previsto per la responsabilità civile dell'attività aziendale.

Sono altresì compresi, sino ad un massimo di EUR 50.000.00 per **Sinistro** e anno assicurativo, le spese per la ricerca, riparazione del guasto agli impianti installati, mantenuti o riparati dall'**Assicurato**.

Z

#### GARANZIA SUBAPPALTATORI

È condizione sospensiva di qualsiasi obbligazione ai fini della presente **Polizza** che l'**Assicurato**, in ogni circostanza in cui si avvalga di subappaltatori, si accerti che i subappaltatori siano in possesso di una propria **Polizza** di Responsabilità Civile Terzi con un **Limite di Indennizzo** non inferiore a quello garantito dalla presente **Polizza**.

La **Polizza** personale del subappaltatore agirà a primo rischio in qualsiasi circostanza.

## **CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE**

Salvo che diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente Contratto d'Assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente Contratto d'Assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

**Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's**  
**Corso Garibaldi, 86**  
**20121 Milano**

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

04/93  
LSW487

## **CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

## **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE**

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Giappone, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

15/09/10  
LMA3100

## **ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI**

Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari

Questa polizza non copre:

- a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;
  - b) Qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura
- Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da:
- i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare
  - ii) Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari

NMA1622  
04/04/1968

## **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), la Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd's e l'eventuale Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd's o l'eventuale Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l'Appaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

## **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO**

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

08.10.01 - NMA 2918

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (ITALIA)**

### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

#### **1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte dei Membri Sottoscrittori di Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's stessi;

#### **2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione

della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

### **3. CONFERIMENTO DEI DATI**

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

### **4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### **5. COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art. 7 del Codice.

### **6. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

### **7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;
- b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo

L'interessato

Data

\_\_\_\_\_  
Nome e Cognome leggibili

**ALMA AUTOMAZIONE S.R.L.S.**  
Via Ferdinando I D'Aragona n. 87  
81028 S. MARIA A VICO (CE)  
C.F. e P. IVA 04245220613

- c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo

L'interessato

Data

\_\_\_\_\_  
Nome e Cognome leggibili

**ALMA AUTOMAZIONE S.R.L.S.**  
Via Ferdinando I D'Aragona n. 87  
81028 S. MARIA A VICO (CE)  
C.F. e P. IVA 04245220613

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

<sup>1</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

01/06/2014  
LSW1818A-12

Il **Contraente/Assicurato** dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il fascicolo informativo e segnatamente:

- nota informativa, comprensiva di glossario;
- condizioni di assicurazione;
- questionario proposta (ove previsto).

*Il Contraente*

*Data*

**ALMA AUTOMAZIONE S.R.L.S.**

Via ~~Ferdinando I D'Aragona~~ n. 87

81028 S. MARIA A VICO (CE)

C.F. e P. IVA 04245220613

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c., il **Contraente** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 3 Durata del contratto
- Art. 4 Validità Temporale – Forma "Loss Occurrence"
- Art. 7 Franchigia
- Art. 8 Massimali di garanzia
- Art. 9 Esclusioni generali
- Art. 11 Variazioni di rischio
- Art. 12 Obblighi dell'**Assicurato** in caso di **Sinistro**
- Art. 13 Gestione dei **Sinistri**
- Art. 15 Recesso dal contratto dopo la denuncia di **Sinistro**

Sezione A (RCT)

- Art. 1 Oggetto
- Art. 3 Estensione Territoriale
- Art. 4 Esclusioni Particolari

Sezione B (RCO)

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Estensione Territoriale

Condizioni Speciali

e dà atto che le clausole di cui all'Art. 166, 2° comma, Codice delle Assicurazioni, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

**ALMA AUTOMAZIONE S.R.L.S.**

Via ~~Ferdinando I D'Aragona~~ n. 87

81028 S. MARIA A VICO (CE)

C.F. e P. IVA 04245220613

## Responsabilità civile Terzi / Responsabilità civile Operai Modulo di Proposta

L'indicazione di premio è subordinata all'esame del Modulo di Proposta completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.

"Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave"(Art 1892 comma I Codice Civile).

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare all'Assicuratore tutti gli elementi materiali e rilevanti relativamente alla valutazione ed all'assunzione del rischio; il mancato adempimento di detto obbligo può comportare l'invalidità del contratto di Assicurazione e/o la perdita del diritto al risarcimento del danno.

### 1. DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE/CONTRAENTE

1.A Ragione/Denominazione Sociale <input type="text" value="Alma Automazione SRLS"/>	1.B Forma Giuridica <input type="text" value="SRL"/>
1.C Città <input type="text" value="Santa Maria a Vico"/>	1.D Provincia <input type="text" value="CE"/> 1.E CAP <input type="text" value="81028"/>
1.F Indirizzo <input type="text" value="Via Ferdinando Primo D'Aragona 87"/>	1.G Partita IVA <input type="text" value="04245220613"/>
1.H Telefono cellulare +39 <input type="text" value="3209107047"/>	1.I Indirizzo email <input type="text" value="giovanni.chiarizio79@gmail.com"/>

### 2. ALTRE ASSICURAZIONI E PRECEDENTI ASSICURATORI

2.A Il Proponente è mai stato assicurato per questa tipologia di rischio? **RINNOVO LLOYD'S (FURNESS)**

2.B Assicuratori <input type="text"/>	2.E Data di scadenza ultima copertura <input type="text" value="10/09/2018"/>
2.C Franchigia <input type="text"/>	2.F Numero di anni di copertura continua <input type="text" value="1"/>
2.D Massimale <input type="text"/>	

### 3. INFORMAZIONI FINANZIARIE

3.A Fatturato

Azienda/Studio/Società di Professionisti neo costituita? **NO**

In caso di risposta affermativa indicare unicamente la stima di fatturato per l'esercizio corrente

	ITALIA	ESTERO (ESCLUSI USA E CANADA)	USA E CANADA
Stima fatturato esercizio corrente	€ <input type="text" value="70000.00"/>	€ <input type="text" value="0.00"/>	€ <input type="text" value="0.00"/>
Fatturato ultimo esercizio finanziario completo	€ <input type="text" value="13000.00"/>	€ <input type="text" value="0.00"/>	€ <input type="text" value="0.00"/>
Fatturato penultimo esercizio finanziario completo	€ <input type="text" value="1000.00"/>	€ <input type="text" value="0.00"/>	€ <input type="text" value="0.00"/>

### 4. ATTIVITÀ

4.A Indicare, per ogni attività oggetto di copertura, il codice ATECO di 6 cifre, la relativa % di incidenza sul fatturato totale ed il numero di anni di esperienza accumulati in quel determinato settore

Attività 1:	codice <input type="text" value="620100"/>	% di incidenza sul fatturato <input type="text" value="100"/>	%	anni di esperienza <input type="text" value="3"/>
Attività 2:	codice <input type="text"/>	% di incidenza sul fatturato <input type="text"/>	%	anni di esperienza <input type="text"/>
Attività 3:	codice <input type="text"/>	% di incidenza sul fatturato <input type="text"/>	%	anni di esperienza <input type="text"/>
Attività 4:	codice <input type="text"/>	% di incidenza sul fatturato <input type="text"/>	%	anni di esperienza <input type="text"/>
Attività 5:	codice <input type="text"/>	% di incidenza sul fatturato <input type="text"/>	%	anni di esperienza <input type="text"/>
		totale	<input type="text" value="100"/>	%

Nel caso in cui il Proponente svolga più di 5 attività, indicarne il codice ATECO, la % di incidenza sul fatturato ed il numero anni di esperienza:

4.B L'attività del Proponente è compresa tra quelle di "Costruzione, Realizzazione e Installazione"? **Non applicabile**

In caso di risposta affermativa, il Proponente conferma di non prestare la propria attività:

- Presso impianti nucleari/centrali elettriche, stabilimenti o impianti chimici o di lavorazione/stoccaggio di gas, raffinerie/impianti di stoccaggio di petrolio o derivati o su strutture offshore confermo

- Su velivoli, aeroporti, campi di volo, treni, ferrovie e/o strutture collegate, imbarcazioni confermo
  - In cave, tunnel o gallerie, miniere confermo
  - Ai fini del consolidamento di terreni, sostegno o prosciugamento/controllo acque confermo
  - Su torri, campanili, o ciminiere confermo
  - Su ponti, viadotti, cavalcavia, o sottopassaggi confermo
  - Su banchine, porti, moli o pontili confermo
  - Su dighe, bacini idrici, laghi, fiumi, deviazione di acque o corsi d'acqua, opere di prevenzione di alluvioni o inondazioni o opere di difesa dal mare e/o mareggiate confermo
  - Demolizioni, con l'eccezione di demolizione eseguite tramite l'uso di attrezzi manuali o esplosivi confermo
- nel caso in cui il Proponente non abbia confermato una o più delle richieste soprastanti, fornire dettagli in merito a tale attività

4.C Gli impianti e i macchinari utilizzati dal Proponente, vengono regolarmente ispezionati, mantenuti e testati a norma di legge e regolamenti in vigore? SI

In caso di risposta negativa, fornire dettagli

4.D Il Proponente si avvale di contrattisti nello svolgimento della propria attività? NO

4.E Il Proponente conferma di:

- NON Operare al di fuori del territorio italiano confermo
- NON Operare e/o assumere la responsabilità delle operazioni di gru, argani, paranchi o simili confermo
- NON Utilizzare e/o assumere la responsabilità di saldatrici o attrezzature di taglio alla fiamma ossi-acetilenica o simili, al di fuori dei locali di sua proprietà confermo
- NON Svolgere posa coperture o tetti a caldo confermo
- NON Svolgere attività ad altezze superiori al quarto piano confermo
- NON Svolgere attività che includono il trattamento, il deposito o il trasporto di gas, esplosivi, sostanze radioattive o altri prodotti chimici o inquinanti pericolosi confermo

Nel caso in cui il Proponente non abbia confermato una o più delle richieste soprastanti, fornire dettagli in merito a tale attività

**5. DIPENDENTI**

5.A È richiesta l'esclusione dalla presente copertura della Responsabilità Civile Operai (RCO)? NO

In caso di risposta negativa, indicare il numero di dipendenti

5

**6. SINISTROSITA PREGRESSA**

6.A Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile, penale o deontologica nei confronti del Proponente negli ultimi 5 anni? NO

6.B Il Proponente è a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica nei suoi confronti? NO

! In caso di risposta affermativa, compilare il CIS (Modulo Informazioni Sinistro)

**DICHIARAZIONE**

Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome di tutti gli Assicurandi:

- a) di prendere atto che questa Proposta non vincola né gli Assicuratori né il Proponente alla stipula del contratto di Assicurazione;
- b) che le informazioni rese sul presente modulo sono veritiere e complete;
- c) che nessuna compagnia assicurativa ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare una copertura assicurativa di questo tipo;
- d) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;

! di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall'articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell'IVASS.

Nome e Cognome

Giovanni Chiarizio

Carica ripoerta

amministratore

Firma

**Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Sottoscritto/Proponente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

- |   |  |
|---|--|
| Art. 3 - Durata del contratto                         | Art. 11 - Variazioni di rischio                              |
| Art. 4 - Validità temporale - Forma "Loss Occurrence" | Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro       |
| Art. 7 - Franchigia                                   | Art. 13 - Gestione dei sinistri                              |
| Art. 8 - Massimali di garanzia                        | Art. 15 - Recesso dal contratto dopo la denuncia di sinistro |
| Art. 9 - Esclusioni generali                          |  |

**SEZIONE A (RCT)**

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Art. 1 - Oggetto                 | Art. 4 - Esclusioni Particolari |
| Art. 3 - Estensione Territoriale |                                 |

**SEZIONE B (RCO)**

- |                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Art. 1 - Oggetto | Art. 2 - Estensione Territoriale |
|------------------|----------------------------------|

**Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Sottoscritto/Proponente dichiara di approvare specificamente le disposizioni delle Condizioni Particolari elencate nella Scheda di Copertura.**

Firma

Data

06/09/2018

**Riepilogo di Indicazione di Premio:**

DECORRENZA:	11/09/2018
SCADENZA:	10/09/2019
MASSIMALE RCT (SEZ. A):	500,000.00 €
SOTTOLIMITE PER COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA (ART. 2.11):	50,000.00 €
FRANCHIGIA RCT (SEZ.A):	250.00 €
MASSIMALE RCO (SEZ. B):	500,000.00 €
FRANCHIGIA RCO (SEZ.B):	250.00 €

ATTIVITÀ 1:

Produzione di software non connesso all'edizione

ATTIVITÀ 2:

ATTIVITÀ 3:

ATTIVITÀ 4:

ATTIVITÀ 5:

CONDIZIONI SPECIALI:

Esclusione della perdita di dati elettronici operante (Condizione Speciale "P").

MASSIMALE RCT (SEZ. A):	€ 250,000	€ 500,000	€ 1,000,000	€ 1,500,000	€ 2,000,000	€ 2,500,000	€ 3,000,000	€ 5,000,000
MASSIMALE RCO (SEZ. B):	€ 250,000	€ 500,000	€ 1,000,000	€ 1,500,000	€ 2,000,000	€ 2,500,000	€ 3,000,000	€ 5,000,000
PREMIO LORDO	€ 395.36	€ 451.84	€ 564.80	€ 677.75	€ -	€ -	€ -	€ -
		<b>X</b>						

17B100002\_GL\_IR\_V.1.0\_KA



## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

### **1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi; la base giuridica del trattamento è il consenso

### **2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

### **3. CONFERIMENTO DEI DATI**

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

#### **4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

#### **5. COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada, Svizzera) per l'esecuzione del contratto, garantendo un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali ed effettuando controlli sull'assenza di sanzioni internazionali per conto dei Lloyd's.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com).

#### **6. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com). Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

#### **7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile della protezione dei dati è Mr. Timor Ahmad ([Timor.Ahmad@lloyds.com](mailto:Timor.Ahmad@lloyds.com)).

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

**ALMA AUTOMAZIONE S.R.L.S.**

Via Ferdinando I D'Aragona n. 87

81028 S. MARIA A VICO (CE)

C.F. e P. IVA 04245220613

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. c)

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

**ALMA AUTOMAZIONE S.R.L.S.**

Via Ferdinando I D'Aragona n. 87

81028 S. MARIA A VICO (CE)

C.F. e P. IVA 04245220613

<sup>1</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.) Le verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

